

REGOLAMENTO (CE) N. 2536/97 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 338/91 che stabilisce la qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate e il regolamento (CEE) n. 2137/92 relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate e che stabilisce la qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 338/91⁽²⁾ si applica sino alla fine della campagna di commercializzazione 1997, in attesa della fissazione di criteri comunitari di classificazione delle carcasse; che finora non sono stati registrati progressi sufficienti per poter sostituire i criteri comunitari relativi alla qualità tipo con i criteri in parola; che i criteri di qualità in vigore devono pertanto essere mantenuti;

considerando che, in vista delle conclusioni della relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 2137/92⁽³⁾, occorre rinunciare per il momento all'obiettivo fissato dal Consiglio stesso di rendere obbligatoria l'applicazione della tabella comunitaria a tutti i macelli autorizzati per il commercio intracomunitario, se possibile nel corso della campagna 1999 e comunque fino al 1° gennaio 2000, e riservarsi tuttavia la possibilità di riesaminare tale obiettivo sulla base di una relazione che la Commissione presenterà anteriormente al 31 luglio 2002;

considerando che, per agevolare la comunicazione dei prezzi rilevati, occorre autorizzare gli Stati membri a

suddividere la categoria C dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2137/92 in due sottocategorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 338/91 il secondo comma è soppresso.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2137/92 è modificato come segue:

1) all'articolo 3, paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri che ricorrono al sistema di classificazione di cui all'allegato III sono autorizzati a suddividere la categoria C in due sottocategorie.»;

2) l'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

La Commissione presenta, al Consiglio, entro il 31 luglio 2002, una relazione sul funzionamento del presente regime corredato, se del caso, da opportune proposte in particolare per quanto riguarda la tabella di classificazione delle carcasse, al fine di renderne l'applicazione, se possibile, obbligatoria.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

⁽¹⁾ GU L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25).

⁽²⁾ GU L 41 del 14. 2. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1278/94 (GU L 140 del 3. 6. 1994, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1278/94.